



---

## ORGANISMO DI VIGILANZA SISPI

### REGOLAMENTO ISTITUTIVO

---

parte integrante del  
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Sispi SpA

*versione approvata dall'Assemblea dei Soci Sispi in data **29 giugno 2023***

## 1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA. REGOLAMENTO ISTITUTIVO

### 1.1 DEFINIZIONE

In attuazione del presente Modello ed ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, l'Organo di gestione societaria Sispi nomina l'Organismo di Vigilanza (OdV) cui affida l'incarico di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e di curarne, ove necessario, gli opportuni aggiornamenti.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza (e l'attività dallo stesso effettivamente svolta) è uno dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 231 affinché si configuri per la Società la possibilità di avvalersi di una "esenzione" per i reati commessi da soggetti in posizione apicali e i dipendenti della Società.

L'Organismo, secondo quanto previsto dalla stessa norma, deve essere dotato di *autonomi poteri di iniziativa e di controllo*, quale soggetto terzo e indipendente rispetto a coloro su cui dovrà vigilare, dotato di adeguate caratteristiche di professionalità nonché in grado di garantire continuità di azione.

2

I componenti dell'OdV, anche quelli scelti tra il personale dipendente, non sono dunque soggetti, nello svolgimento dei compiti assegnati, al potere gerarchico e disciplinare dell'Organo di Gestione o di altre funzioni societarie.

Se riferiti ad organismi di composizione plurisoggettiva mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dovrà essere valutato nella sua globalità.

Il presente documento – che contiene le regole istitutive di tale Organismo in ordine alla sua costituzione e struttura, ai compiti affidatigli ed ai doveri di informativa che lo stesso ha nei confronti degli Organi sociali dell'Azienda – è soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi di quanto al riguardo previsto dall'art. 35 dello Statuto societario in vigore dal febbraio 2020.

## 1.2 STRUTTURA E COMPOSIZIONE

L'Organo di gestione societaria, nel tener conto della realtà aziendale, stabilisce quale composizione dell'Organismo di Vigilanza può ritenersi "adeguata" affinché lo stesso sia in grado di vigilare sia sul funzionamento che sull'osservanza e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nonché di verificare l'effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo di riferimento.

L'Organo di gestione di Sispi, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto, della composizione e della struttura societaria e degli ambiti di operatività sin dalle prime applicazioni della norma, ha ritenuto di dotarsi di un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale costituito ad hoc, composto da tre membri.

Per garantire sia maggiore autonomia che reale efficienza operativa si è, altresì, ritenuto opportuno - ferme restando le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 34 dello statuto societario - definire un Organismo di Vigilanza collegiale di composizione mista, composto da due componenti scelti tra professionalità esterne di cui una con funzioni di Presidenza ed una interna individuati dallo stesso Organo di gestione all'atto della nomina dell'intero Organismo di Vigilanza.

3

## 1.3 REQUISITI, NOMINA E DURATA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti nel rispetto dei requisiti qui individuati, tra soggetti particolarmente qualificati nelle materie rilevanti ai fini della norma di riferimento, in tal modo garantendo in seno all'Organismo idonee conoscenze giuridiche ed amministrative, di principi e delle tecniche di controllo, nonché dell'organizzazione e dei principali processi aziendali.

I membri dell'Organismo devono possedere i requisiti soggettivi formali - intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo ed ai compiti che la legge assegna allo stesso - che garantiscano autonomia, onorabilità e professionalità ed è opportuno che, sin dal

momento della costituzione, l'Organismo di Vigilanza sia dotato dei poteri necessari a garantire il funzionamento rispetto ai compiti puntualmente assegnati.

Rispetto poi ai requisiti della professionalità, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in questi anni oltreché delle pronunzie giurisprudenziali già formulate al riguardo, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, dovranno collegialmente garantire la necessaria competenza, nonché, singolarmente, astenersi in occasione delle decisioni da assumere nell'ambito delle funzioni attribuite su argomenti di diretta competenza aziendale.

Tale previsione sarà riportata nel Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza.

Per i componenti esterni, sarà necessario verificare che gli stessi siano dotati di una provata esperienza nel settore amministrativo e del controllo dei conti maturata nei confronti di enti pubblici e/o privati.

Si privilegiano candidati che abbiano già maturato esperienze quali componenti di OdV o abbiano svolto altra attività di gestione e/o controllo in altre società e/o Enti pubblici o privati e siano in possesso di titoli di studio adeguati all'attività da svolgere.

4

L'Organismo di Vigilanza è nominato con determinazione dell'Organo di gestione societaria che ne determina la durata dell'incarico per un massimo di tre anni, non decade insieme allo stesso Organo che lo ha nominato, continuando a svolgere la propria attività sino alla scadenza contrattuale.

I membri di nomina esterna sono rieleggibili per non più di tre volte consecutivamente.

L'individuazione dei componenti è operata nel rispetto dei principi di imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio.

L'individuazione del componente interno avviene mediante apposita determinazione dell'Organo di Governo. Per l'individuazione dei componenti esterni si procederà con apposita procedura ad evidenza pubblica di cui viene data diffusione mediante la pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale aziendale.

La nomina dei componenti da parte dell'Organo di gestione è comunicata agli interessati con lettera di incarico e da questi formalmente accettata per iscritto.

Con l'accettazione dell'incarico, ciascun componente dell'Organismo Di Vigilanza assume la piena conoscenza del presente Regolamento, nonché l'impegno a rispettarne ogni prescrizione, ivi compreso quello di comunicare immediatamente, all'Organo Amministrativo ogni eventuale variazione circa il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico.

Alla prima riunione che darà atto dell'insediamento, l'Organismo designerà il Presidente e tutti i componenti comunicheranno il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia, professionalità ed indipendenza.

Il presente documento è adottato - quale primario strumento operativo - dallo stesso Organismo di Vigilanza che può, dunque, suggerire modifiche all'Organo di Gestione che potrà modificarlo ove lo ritenga necessario e/o opportuno, compatibilmente con le previsioni normative, con quelle del Modello organizzativo ed in relazione alla attività aziendale.

5

#### 1.4 INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, RINUNCIA, IMPEDIMENTO TEMPORANEO E REVOCA

Costituiscono motivo di ineleggibilità e/o decadenza dall'incarico:

- a. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- b. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c. l'essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;

- d. l'essere stati destinatari di misure cautelari personali, coercitive o interdittive per uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli artt.24 e seguenti del D.Lgs. 231/01;
- e. eventuali relazioni di parentela, coniugio, o affinità entro il terzo grado con l'Organo di gestione;
- f. il trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV, con particolare riferimento al ruolo di Sispi quale partner tecnologico del Comune di Palermo;
- g. l'aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- h. limitatamente ai componenti esterni, l'essere legati, o esser stati legati negli ultimi 3 anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con Sispi, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza, ovvero essere soggetti a procedimenti penali e/o deontologici per gli iscritti agli albi professionali;
- i. per quanto riguarda la nomina dei membri interni all'OdV costituisce, inoltre, causa di decadenza dall'incarico, la cessazione del rapporto di lavoro con la Società.

6

Il membro dell'OdV che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza o in ogni altra condizione che possa avere rilevanza ai fini della prosecuzione dell'incarico deve darne immediata comunicazione all'Organo di gestione societaria.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita determinazione da parte dell'Organo di gestione.

Quale "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento). In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'Organo di gestione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dell'incarico e la nomina di un sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'OdV, l'Organo di gestione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione.

È fatto obbligo al Presidente ovvero al componente più anziano di comunicare tempestivamente all'Organo di gestione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di reintegrare un componente dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano un componente dell'OdV, in via temporanea ma per un periodo continuativo, di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e - qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi - a dichiarare la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi con ciò dal partecipare alle sedute dell'Organismo o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini per uno o più componenti l'impossibilità di partecipare alla riunione, l'Organismo di Vigilanza opererà nella sua composizione ridotta.

In caso di sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il componente più anziano di età, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui l'Organo di gestione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Per tutti gli altri aspetti l'OdV opera secondo quanto previsto dal proprio Regolamento.

## 1.5 RINUNCIA DI UN COMPONENTE O CESSAZIONE DELL'INCARICO

In caso di rinuncia all'incarico di un componente, questi deve comunicare la sua volontà con un preavviso di almeno un mese al Presidente il quale provvede a inoltrare tempestivamente tale comunicazione all'Organo di gestione perché possa provvedere alla sostituzione.

La rinuncia all'incarico avrà effetto, in ogni caso, a far data dalla nomina da parte dell'Organo di Gestione del nuovo componente.

Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal componente più anziano. La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- a. dimissioni mediante motivata comunicazione scritta fatta pervenire, con preavviso di giorni 30, al Presidente ed all'Organo Amministrativo societario;
- b. revoca per giusta causa;
- c. decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità, inconfiribilità e/o di incompatibilità.

8

La revoca compete all'Organo Amministrativo di Sispi, anche su segnalazione del Presidente o di altro componente l'OdV.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. prolungata inattività;
- b. grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- c. conflitto di interessi permanente;
- d. grave e/o reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;
- e. assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

La revoca non è mai obbligatoria ma rimessa alla discrezionalità dell'organo di gestione.

L'Organo di gestione di Sispi provvede, alla prima occasione utile, alla nomina dei sostituti dei componenti revocati, decaduti o dimissionari, conferendo incarico con scadenza coeva a quella dei componenti ancora in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, il successore viene nominato tra i componenti dell'OdV già ricostituito.

## 1.6 RESPONSABILITA'

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti della Società per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto scrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione di Sispi.

Ogni qualsivoglia comportamento anche affetto da negligenza, imprudenza e/o imperizia che abbia dato luogo ad omesso controllo in ordine all'attuazione, al rispetto e all'aggiornamento del MOGC è altresì sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal Codice Etico e di Condotta della Società e con la risoluzione dei contratti in essere.

In entrambi i casi rimane salvo il diritto della Sispi al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente agli atti e fatti posti in essere.

## 1.7 I COMPITI

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione, le attività di seguito indicate, con avvertimento che l'elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo.

Al fine di assicurare che le attività aziendali non possano determinare comportamenti potenzialmente configurabili quali fattispecie di reato ex D.lgs. 231/01, cura il costante

aggiornamento del MOGC formulando, ove necessario, all'Organo di Gestione di Sispi proposte per eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti e/o integrazioni in ragione di riscontrate violazioni delle prescrizioni del MOGC, di modifiche normative e/o di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività.

Si tratta in particolare di verifica dell'efficacia del MOGC adottato per la prevenzione dei reati, nonché verifica della sua coerenza con la specifica realtà aziendale e, quindi, del mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello stesso;

È pure compito specifico dell'OdV assicurare – anche in raccordo con il RPC - il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili, rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sui processi sensibili, a tal fine l'Organo predispone idonei strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali.

10

Al fine di assicurare il più ampio rispetto delle procedure, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, promuove e definisce le iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione dei contenuti del D.lgs. 231/01 e del MOGC, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel citato Modello; predispone, altresì, un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza dei soggetti segnalanti.

L'OdV procederà a svolgere le attività di verifica/audit e monitoraggio delle attività relative alle Aree a rischio secondo quanto definito nella pianificazione annuale, dando un congruo preavviso ai soggetti coinvolti nel processo oggetto di verifica/audit.

Durante lo svolgimento di tali attività, l'OdV potrebbe fare ricorso a figure esterne in possesso di competenze tecniche specifiche rispetto al processo oggetto di verifica/audit.

Nello svolgimento periodico di attività ispettiva e di controllo, in considerazione delle tipologie di attività e di eventuali "punti critici", le stesse potranno essere sia di tipo "programmato", come stabilito in fase di pianificazione annuale delle attività (cfr. Regolamento interno OdV Sispi) che "a sorpresa".

Per ciascuna attività di verifica/audit sarà redatto apposito verbale, registrato nel Libro Verbali, recante i seguenti elementi:

- a. data della verifica/audit;
- b. processo oggetto di verifica e responsabile del processo;
- c. reati potenziali;
- d. tipo di controllo effettuato;
- e. efficacia dei controlli esistenti;
- f. possibili azioni di implementazione e/o miglioramenti.

L'Organismo, nel rispetto della pianificazione annuale, potrà svolgere anche le seguenti verifiche e controlli:

11

- I. verifiche sulle operazioni a maggior livello di esposizione al rischio, anche avuto riguardo a quelle di maggior valore economico ed impegno di spesa;
- II. verifiche sulle operazioni di gestione finanziaria e di amministrazione e controllo;
- III. controlli sulla regolarità formale dei moduli previsti nei protocolli, della documentazione di supporto, di eventuali fatture e rendicontazioni contabili;
- IV. verifiche sulla corretta applicazione del Codice Etico e di Comportamento, del Modello e delle procedure aziendali ivi previste;
- V. verifiche sulla mappatura delle aree a rischio;
- VI. verifiche sul modello di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del suo costante aggiornamento coordinandosi con il RSPP aziendale.

VII. segnalazione all'Organo di gestione, per l'adozione di eventuali opportuni provvedimenti, di violazioni del Modello organizzativo che, accertate, possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla Società.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al rispetto di quanto indicato nel presente Modello per tutta la durata del mandato.

L'Organismo ha, inoltre, il compito di disciplinare il proprio funzionamento operativo anche attraverso l'introduzione di un Regolamento Interno che avrà cura di approvare e trasmettere all'Organo di Gestione per consentirne la necessaria presa d'atto e relativa delibera di approvazione.

Tale Regolamento deve prevedere: la pianificazione delle attività, la determinazione delle modalità e dei tempi previsti per lo svolgimento delle attività di controllo/verifica/audit, l'individuazione di criteri e procedure di analisi e audit nonché l'eventuale aggiornamento dei Flussi informativi di cui alla Sezione Quarta del presente Modello organizzativo.

Tale Regolamento, e le eventuali modifiche che l'Organismo riterrà necessarie o opportune sono oggetto di trasmissione all'Organo di gestione per la dovuta presa d'atto e la relativa approvazione.

12

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV, (cfr. *infra*):

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale e può richiedere informazioni all'Organo di gestione, al Collegio Sindacale e al Revisore legale nonché a qualsiasi struttura/figura aziendale ed ai consulenti;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può avvalersi sia del supporto che della cooperazione delle Funzioni aziendali;
- si avvale di adeguate risorse economiche all'uopo assegnate dall'Organo di gestione con l'apposito Budget da utilizzare nel rispetto delle procedure di spesa vigenti in azienda.

Le attività poste in essere dall'Organismo non potranno essere contestate da alcuna struttura aziendale, fermo restando che l'Organo di gestione, al quale l'OdV riferirà periodicamente, è comunque chiamato a vigilare sull'adeguatezza del suo intervento.

All'OdV non competono in alcun modo poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, né tanto meno poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

L'Organo di gestione curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei poteri allo stesso attribuiti.

L'Organismo collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le attività di interesse comune; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo costante e formalizzato tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile, anche nel corso delle riunioni dell'OdV.

Tutti gli adempimenti posti dalla normativa a carico dell'OIV (di cui SISPI S.p.A. non è dotata), saranno espletati dall'OdV (a titolo esemplificativo si veda Delibera ANAC n. 141 del 21/2/2018).

13

## 1.8 ATTRIBUZIONE DI RISORSE FINANZIARIE E COMPENSI

Per esercitare efficacemente le proprie competenze e funzioni, l'OdV dispone del pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni aziendali nonché di mezzi e risorse economiche adeguate, sulla base della motivata richiesta di budget di spesa deliberata dal medesimo Organismo.

L'OdV viene dunque dotato di un suo Budget, la cui entità è determinata anche sulla base delle esigenze dallo stesso formulate in fase di pianificazione del Budget aziendale, nei tempi per esso stabiliti - come ribadito nel Regolamento interno dell'Organismo - da utilizzare, nel rispetto delle procedure di spesa vigenti.

L'Organo di gestione determina il compenso ad essi spettante, nei limiti di quanto al riguardo eventualmente previsto da norme e statuto societario.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget a ciò previsto in sede di programmazione, salvo quanto previsto al punto precedente in materia di nomina di consulenti esterni.

L'utilizzo del budget è oggetto di rendicontazione annuale da sottoporre all'Organo di Gestione di Sispi per ogni opportuna verifica.

In caso di esigenze eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato preventivamente dall'Organo di Gestione per qualsiasi spesa.

## 1.9 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV E SEGNALAZIONI

I soggetti tenuti all'osservanza del MOGC dovranno tenere informato l'OdV su atti e comportamenti che potrebbero determinare responsabilità di Sispi in ordine ai reati presupposto.

Le informazioni dovranno essere fornite all'OdV principalmente in forma strutturata, attraverso report specificatamente previsti nel Modello.

14

Le informazioni verso l'Organismo possono inoltre pervenire sotto forma di segnalazioni da dipendenti, collaboratori e interlocutori, su notizie relative alla commissione di reati presupposto o al ragionevole convincimento della commissione degli stessi reati.

In ogni caso, ciascun Responsabile di Servizio e/o Funzione aziendale ha lo specifico obbligo di informare con tempestività l'OdV di ogni anomalia o violazione del presente MOGC eventualmente riscontrata, rientrando, peraltro, nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Anche i collaboratori esterni alla Società, sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello, di cui prendono visione all'atto del conferimento dell'incarico.

Non saranno, invece, meritevoli di segnalazione le questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni di condotte illecite, presentate allo scopo di tutelare l'integrità della Società, dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni all'Organismo potranno essere formulate per iscritto, tramite posta elettronica, alla casella di posta dell'Organismo [odv@sispi.it](mailto:odv@sispi.it) e alternativamente per posta ordinaria, all'indirizzo Organismo di Vigilanza Sispi c/o la sede societaria in via Amm. Denti di Piraino, 7, 90142 Palermo, o utilizzando la piattaforma eventualmente resa disponibile della società.

Va osservato al riguardo che la normativa di riferimento relativa alle segnalazioni – che con l'introduzione della L. 190/12 si è consolidata ed ampliata - è stata recentemente oggetto di disciplina specifica con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che ha dato attuazione alla Direttiva UE 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

15

Il suddetto decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Decreto *de quo* ha raccolto in un unico testo normativo la disciplina prima ripartita tra l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, - per il settore pubblico, ed i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 per il settore privato, entrambi aggiornati ed integrati dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179. Ne deriva dunque e, finalmente, una disciplina organica ed uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del whistleblower in qualunque contesto esso operi; in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazione di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 abroga, con effetto a decorrere dal 15 Luglio 2023, l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e l'art. 3 della Legge 179/2017, e modifica integralmente il comma 2-bis dell'art 6 del D.Lgs. 231/2001.

La novella, modificando strutturalmente il contenuto dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, incide inevitabilmente anche sulla materia della responsabilità amministrativa degli enti. A seguito di tale riforma, invero, i canali di segnalazione, già parte dei MOG 231, dovranno essere conformi alle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023 ed in particolare, saranno disciplinati esclusivamente dalla specifica procedura fissata dall'art 5 del decreto medesimo.

Va evidenziato che la nuova disposizione amplia l'ambito soggettivo della norma whistleblowing estendendo l'istituto a tutti coloro che, sia nel settore privato che in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività ed anche in assenza di corrispettivo (volontari e/o tirocinanti).

L'Organismo avrà facoltà di ascoltare (ove noto) l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, adottando modalità che avrà cura di definire nel proprio Regolamento interno (di funzionamento). In ogni caso l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Sispi o di coloro che sono accusati ingiustamente e/o in malafede.

16

In conformità a quanto previsto dal Capo III del soprarichiamato Decreto, i soggetti di cui all'art. 3 godranno delle misure di protezione ivi previste ricorrendo le condizioni di cui all'art. 16.

Altresì va chiarito che, in conformità a quanto stabilito nel Sistema disciplinare, le violazioni delle misure di tutela del segnalante nonché l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate costituiscono illecito disciplinare.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra anche con riferimento al proprio personale

dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

#### 1.10 REPORTISTICA PERIODICA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

A fronte di attività e compiti affidati per l'Organismo di Vigilanza sono previste le seguenti linee di riporto:

- a. in via continuativa nei confronti dell'Organo di gestione;
- b. almeno semestralmente nei confronti dell'Organo di gestione e del Collegio Sindacale attraverso la predisposizione di una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso;
- c. ove risultino accertati fatti di particolare gravità, tempestivamente all'Organo di gestione societaria ed al Collegio Sindacale;
- d. alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri dell'Organo di gestione, l'OdV informa il Collegio Sindacale.

17

Ogni altra informativa e/o comunicazione potrà essere stabilita, ove ritenuta necessaria, nella fase di pianificazione annuale delle attività, attualmente prevista nel Regolamento interno dell'Organismo.